

PROGETTO GREENAGRIFOOD

APRILE 2022



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Contenuto della sessione

Tracciabilità:

- Registro elettronico nazionale
- Formulari e Vidimazione digitale
- Registro di carico e scarico

Tracciabilità alla luce degli 'accordi di programma'

Controlli e Sanzioni

Approfondimento:

la gestione dei fanghi potenzialmente idonei all'utilizzo in agricoltura



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia





Istituzione del sistema di tracciabilità dei rifiuti: Registro di carico e scarico Formulario trasporto rifiuti



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Il sistema di tracciabilità dei rifiuti:

- ***è composto da procedure e da strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale (REN) per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14/12/2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,***
- ***è gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'art. 212.***

Gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in concerto).



Articolo 188-bis, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Collocato presso competente struttura organizzativa Min (ALBO).

Articolato in:

- SEZIONE ANAGRAFICA
- dati soggetti iscritti*
- specifiche autorizzazioni*
- SEZIONE TRACCIABILITA'
- dati ambientali (art. 190, 193)*
- dati afferenti ai percorsi*

L'organizzazione sarà indicata in decreti futuri

Sarà consentito il **colloquio fra sistemi** gestionali degli utenti (pubblici e privati), **con apposite interfacce e semplificazioni** oltre a garantire un **periodo di sperimentazione preliminare**

Costi a carico degli aderenti al sistema



Articolo 188-bis, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



Soggetti obbligati

- ✓ chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ commercianti ed intermediari di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ gli enti e le imprese che effettuano trattamento di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituti per il recupero e il riciclaggio di imballaggi e di particolari tipologie di **rifiuti pericolosi e non**,
- ✓ i produttori di **rifiuti pericolosi e**
- ✓ per **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184 comma 3, lettere:

- c) - [rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
- d) - [rifiuti prodotti da lavorazioni artigianali, ma diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater e dalle attività elencate nell'allegato L-quinquies],
- g) - [rifiuti derivanti da impianti di recupero e trattamento rifiuti, fanghi, ..., fosse settiche]



Articolo 188-bis, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia

I soggetti esonerati

✓ **imprenditori agricoli art. 2135 C.c. e volume d'affari <= 8.000 euro annuo (tutti i rifiuti)**

- ✓
- ✓



Saranno disposti:

- a) modelli, formati, modalità di compilazione, vidimazione, tenuta in formato digitale di registri (190) e fir (193)
- b) modalità di iscrizione al REN, adempimenti per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente, con criteri di gradualità progressiva
- c) funzionamento del REN, modalità di trasmissione dati (contenuti in registro e fir), dati percorsi dei mezzi
- d) modalità condivisione REN e ISPRA (CATASTO art. 189)
- e) modalità condivisione REN con regolamento 1013/2006 e con MUD (legge 70/94)
- f) modalità di svolgimento funzioni Albo (comma 1, attivazioni procedure e strumenti Albo)
- g) modalità di accesso organi di controllo
- h) modalità di verifica ed invio comunicazione di avvenuto recupero e smaltimento (art. 188 comma 5) e responsabilità intermediario.



Articolo 188-bis, D.lgs. 152/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia

Gli adempimenti previsti per gli art. 190, 193 saranno:

digitali

per i soggetti obbligati (previsti nel decreto-legge 135 del 14/12/2018 art. 6 convertito con modifiche in legge 12 del 11/02/2019) e per coloro che intendono iscriversi volontariamente

cartacei in tutti gli altri casi

La modulistica (REGISTRI E FIR) sarà comunque scaricabile dal REN

I modelli saranno previsti in apposito decreto futuro.

Fino all'entrata in vigore del comma 1 (sistema di tracciabilità art. 188-bis) continuano ad utilizzarsi i Decreti 145/98, 148/98.



**REGISTRO
DI CARICO
E SCARICO**

Che cosa è -> il documento su cui annotare le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti, la data di produzione o di gestione.



Art. 190, D.lgs. 152/06



FORMULARIO

Che cosa sono -> Documenti da utilizzarsi durante la fase di trasporto dei rifiuti, sui quali sono indicati i soggetti coinvolti, quantità, tempistica.



Art. 193, D.lgs. 152/06

In applicazione di quanto contenuto all'art. 193 comma 5, fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme previste all'art. 188-bis il fir, in alternativa alle modalità di vidimazione tradizionali, è possibile una vidimazione digitale

da cui -> [viviFir](#) applicazione operativa dal 8/03/2021



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia



▶ **REGISTRO
DICARICO
E SCARICO**

L'impresa agricola:

Comma 1. Non troviamo fra i soggetti **obbligati** in riferimento all'art. 184 comma 1 lett. a) -> **rifiuti non pericolosi** prodotti nell'ambito di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi dell'art. 2135 del C.c. e della pesca.



Art. 190, D.lgs. 152/06

Comma 5. Sono **esonerati** dall'obbligo del registro gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C.c., con un volume di affari annuo non superiore a euro 8.000.

Comma 6. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del C. c. produttori iniziali di **rifiuti pericolosi**,, **quando obbligati alla tenuta del registro, possono** adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva **per 3 anni del formulario** di identificazione di cui all'art. 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'art. 193;

b) con la conservazione **per 3 anni del documento di conferimento** rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183.

Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'art. 189 (MUD).

Art. 189 c. 4. (MUD) – per i produttori di rifiuti speciali che conferiscono al servizio pubblico di raccolta .., o al circuito organizzato di raccolta previa apposita convenzione, la comunicazione se prevista è effettuata dal gestore del servizio...



▶ **FORMULARIO**

L'impresa agricola:

Comma 8. Le disposizioni relative al formulario **non si applicano** altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lettera a) *[attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del C.c., e della pesca]*, **effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario**,

[definito -> occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di 30 kg o di 30 l],

per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata **apposita convenzione**.

Comma 12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, **non è considerata trasporto** ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza **fra i fondi non sia superiore a 15 km;**

non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del C.c. **dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica** della cooperativa di cui è socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata al **raggiungimento del deposito temporaneo**.



Art. 193, D.lgs. 152/06



Ricordiamo che → Campo di applicazione e finalità

Comma 5. Per conseguire finalità e obiettivi indicati ai commi da 1 a 4 ... (senza recare danni alla salute dell'uomo e all'ambiente) Stato, **Regioni**, Province autonome e Enti locali esercitano poteri e funzioni di rispettiva competenza.....**mediante accordi di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali fra soggetti pubblici o privati.**

 Art. 177, D.lgs. 152/2006



ACCORDI DI PROGRAMMA/PROTOCOLLI che possono essere **prefissati** nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti ... **al fine di perseguire razionalizzazione e semplificazione** delle procedure (soprattutto per le pmi).

Dovranno contenere: a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti, b) sperimentazione, promozione.. , sviluppo di processi produttivi idonei a prevenire la produzione di rifiuti... .

Non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e **possono prevedere semplificazioni amministrative.**

 Art. 206, D.lgs. 152/2006

Ricordiamo che → definizione

Comma 1, lettera pp): circuito organizzato di raccolta -

quale sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o **organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato** tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una **convenzione-quadro** stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti.

All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un **contratto di servizio** tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione.

 Art. 183, D.lgs. 152/2006

Ricordiamo che → la Regione Emilia Romagna

Con
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 GENNAIO 2021, N. 46

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate, l'Allegato 1 contenete lo schema di "Accordo di Programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/06" comprensivo dei relativi Allegati (A "Elenco dei rifiuti speciali agricoli", B "Elenco gestori", C "Contratto di servizio" e D "Documento di movimentazione") fra la Regione Emilia-Romagna, ARPAE, le Organizzazioni agricole professionali e i Soggetti Gestori del circuito organizzato;
- 2)

Accordo di programma per una migliore gestione dei rifiuti agricoli ai sensi dell'art. 206 del D.lgs. 152/2006



ACCORDO → contenuto

ART. 1 → Obiettivi

Individuazione sul territorio di circuiti organizzati di raccolta onde **garantire** la corretta gestione e la tracciabilità dei rifiuti agricoli, una maggiore tutela ambientale, anche mediante la **riduzione della quantità e pericolosità** dei rifiuti, **semplificando** al contempo gli adempimenti amministrativi a carico dei produttori agricoli e favorendo l'**efficacia dei controlli** da parte dell'Autorità competente.

ART. 2 → Definizioni

Soggetti coinvolti:

- imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 C.c.
- circuito organizzato di raccolta
- gestore

ART. 3 → Procedure

- ✓ **Deposito temporaneo**
- ✓ Conferimento da parte dell'impresa con modalità previste nel **contratto** di servizio sottoscritto con il gestore



ACCORDO → contenuto

ART. 4 → Gestione dei rifiuti agricoli

1. L'**impresa agricola conferisce** le tipologie di rifiuti (**allegato A**) con proprio automezzo alle **piattaforme** di conferimento del circuito organizzato di raccolta (**allegato B**).
2. Il **trasporto dei rifiuti** da parte dell'impresa agricola presso le piattaforme di conferimento del circuito organizzato di raccolta deve essere accompagnato dal **contratto** di servizio (**allegato C**) sottoscritto tra le parti.
3. Il **trasporto di rifiuti pericolosi** da parte dell'impresa agricola, alla piattaforma di conferimento che esegue operazioni autorizzate di smaltimento, è effettuato per una quantità non superiore a 30 kg al giorno.
4. Il **Gestore** compila il **documento di movimentazione** (**allegato D**), fornendone una **copia** al produttore agricolo conferente o il formulario di identificazione (FIR). Tale **documentazione deve essere conservata per tre anni**.
5. Il **Gestore** provvede a riportare sul **Registro di c/s** le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il **MUD** per le quantità conferite al posto dell'impresa agricola.
6. Gli **imprenditori agricoli sono esonerati** dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.
7. Qualora le tipologie di rifiuti (allegato A) siano **ritirate** dal **Gestore** presso **l'impresa agricola**, quest'ultima deve **conservare per tre anni** le copie del formulario di identificazione e il **MUD è effettuato dal Gestore** limitatamente alla quantità conferita. **Gestore e impresa agricola devono aver sottoscritto contratto di servizio (allegato C)**.
8. Il **Gestore fornisce annualmente** (entro il 31 marzo) ad **ARPAE** i **dati** relativi alla tipologia e alla quantità dei rifiuti avviati a recupero e/o smaltimento.



ACCORDO → contenuto

ART. 5 → Adempimenti a carico delle organizzazioni agricole professionali

- **sensibilizzare** imprese agricole associate
- svolgere i servizi di **supporto e assistenza**
- promuovere campagne in informazione comunicazione
- **fornire alla Regione ER** con cadenza biennale **informazioni, dati** relativi alle iniziative intraprese

ART. 6 → Controlli

Effettuati da ARPAE Rimini in capo a: sia al servizio Autorizzazioni e Concessioni, sia al servizio territoriale agric., cacci..

ART. 7 → Disposizioni Finali

- ✓ i Gestori dovranno sottoporre la loro richiesta ad ARPAE - servizio Autorizzazioni e Concessioni
- ✓ la Regione a seguito delle verifiche effettuate da ARPAE aggiorna l'elenco dei Gestori
- ✓ disposizioni che si applicano anche quando i Gestori individuano ulteriori piattaforme di conferimento
- ✓ l'accordo deve essere monitorato per segnalare problematiche emerse, individuare azioni finalizzate ad una maggiore adesione degli agricoltori e ad una maggior intercettazione dei rifiuti agricoli
- ✓ le imprese agricole che su base volontaria si avvarranno dell'accordo si impegnano ad utilizzare prioritariamente ammendante compostato verde o misto di cui al D.lgs. 75/2010 rispetto ad altre tipologie di ammendante
- ✓ l'accordo va monitorato in caso di modifiche normative in contrasto con i suoi contenuti, esso dispiega i suoi effetti dalla sottoscrizione da parte della Regione (ultimo firmatario) a tempo indeterminato, resta comunque la possibilità di recedere da parte di ciascun sottoscrittore con un preavviso di almeno tre mesi.



ACCORDO → individua

Attori:

- **IMPRESE AGRICOLE**
- **GESTORI**
- **ORGANIZZAZIONI AGRICOLE PROFESSIONALI**
- **REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Strumenti:

- *Elenco dei rifiuti speciali agricoli pericolosi e non pericolosi (allegato A)*
- *Elenco Gestori con indicato l'indirizzo della piattaforma di conferimento quando gestore della stessa (allegato B)*
- *Contratto di servizio dove sono indicate anche: le modalità tecniche di conferimento, cadenza del servizio, modalità di pagamento (allegato C)*
- *Documento di movimentazione (allegato D)*

SANZIONI e CONTROLLI

CONTRATTO DI SERVIZIO Art. 1
Modalità tecniche per il
conferimento

Accordo stabilisce che

- la sottoscrizione, in via preventiva, del contratto di gestione con il centro di raccolta scelto, deve accompagnare i rifiuti durante il trasporto
- il conferimento dei rifiuti pericolosi dovrà essere limitato a 30 kg al giorno
- la semplificazione vale solo per le tipologie di rifiuto elencate nell'All. A e per le piattaforme All. C.

1. L'impresa agricola conferisce con proprio automezzo i rifiuti di cui sopra, alla piattaforma di conferimento del circuito organizzato di raccolta, situata in _____, via _____.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi da parte dell'impresa agricola alla piattaforma di conferimento del circuito di cui sopra è effettuato per quantitativi non eccedenti i trenta chilogrammi al giorno. Il trasporto dei rifiuti dovrà essere accompagnato dal presente **contratto di servizio**, sottoscritto da entrambe le parti. Il Gestore compila il documento di movimentazione dei rifiuti attestante il recupero/smaltimento del/i rifiuto/i presso il proprio centro e fornendone una copia all'impresa agricola conferente entro _____.

Il Gestore dell'impianto autorizzato provvede, in luogo dell'impresa conferente, a **riportare sul Registro di carico e scarico le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti e a presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale nei limiti della quantità conferita.**

2) Il Gestore ritira presso l'impresa agricola i rifiuti di cui all'allegato A.

L'impresa agricola **deve conservare per tre anni le copie del formulario di identificazione** e in questo modo adempie alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Il Gestore provvede, in luogo dell'impresa agricola, a presentare, ove richiesto, la **comunicazione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 152/2006** limitatamente alla quantità conferita dalla stessa.

SANZIONI e CONTROLLI

 Attività di gestione non autorizzata
Art. 256 D.lgs. 152/2006

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:


- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il rispetto delle condizioni dei materiali, componenti, scarti non più utilizzabili presso la propria azienda o il proprio fondo in attesa del trasporto è tassativo:
Nel caso in cui non vengano rispettate condizioni per il deposito temporaneo, si verrebbero a configurare le fattispecie di reato prevista: gestione non autorizzata di rifiuti, abbandono di rifiuti oppure, al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi, scarica abusiva.

Cass Pen. n. 44438/2017
L'imprenditore che trasporta i propri rifiuti non pericolosi con mezzi propri, anche solo occasionalmente, commette il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata punita dall'articolo 256 del Codice dell'ambiente. In tali fattispecie, infatti, l'imprenditore, pur non essendo tenuto ad iscriversi obbligatoriamente nell'albo nazionale dei gestori ambientali, deve necessariamente rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate, iscritte nel predetto albo.



SANZIONI e CONTROLLI

 Divieto di Abbandono
Art. 192 e 255 D.lgs. 152/2006

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli art. 255 e 256 D.lgs. 152/06, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.


Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

Cass. III Pen. n. 15593 / 2011
Integra il reato di deposito incontrollato di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/26) l'attività di stoccaggio e smaltimento di materiali eterogenei ammassati alla rinfusa, senza alcuna autorizzazione, su un'area rientrante nella disponibilità dell'imputato.

Cass. Pen 26569/2021
La fattispecie di abbruciamento di residui vegetali urbani, abbandonati o depositati in modo incontrollato, provenienti da aree verdi. Configura l'illecito di cui all'articolo 255 del Dlgs 152/2006, punito con sanzione amministrativa...



SANZIONI e CONTROLLI

 Articolo 258 (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro (comma 4).



CONTROLLI

Registro unico dei controlli

Il Registro unico dei controlli, istituito con la legge regionale n. 19/2011, è un archivio informatizzato integrato nel Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e interconnesso con l'Anagrafe Regionale delle aziende agricole che raccoglie, per ciascuna impresa, i dati identificativi tratti dall'anagrafe, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'Amministrazione e i dati dell'agente preposto al controllo, data e tipologia di controllo effettuato, procedimento amministrativo a cui è connesso, scheda o verbale di controllo ed i relativi esiti, oltre all'eventuale programmazione di visite in loco.

Le attività di verifica da inserire nel RUC sono tutte quelle che riguardano il rispetto di norme di carattere ambientale e sanitario, le prescrizioni, gli impegni e gli obblighi dell'impresa in caso di aiuti, premi e contributi regionali, nazionali o comunitari o in caso di regolazione dei mercati, certificazione delle produzioni, oltre alle verifiche che riguardano profilassi e tutela fitosanitaria, sicurezza alimentare e protezione ambientale.

Il RUC è implementato con informazioni sui controlli in possesso della Regione, di Agrea, dei Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna, delle Unioni di Comuni e, dopo l'adozione di appositi protocolli operativi, di ARPAE e delle ASL.



Combustione rifiuti agricoli

- Art. 182 comma 6 bis e art. 185 comma lettera f) del Decreto Legislativo n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente).
- Art. 58 del [Regolamento Forestale Regionale](#) n. 3/2018.
- Paragrafo 6.4 del [Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi](#) aggiornato con D.G.R. n. 1928 del 21/12/2020.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 33 e 189 2021, "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria".
- Determinazione n. 2575 del 15/2/2021, "Misure per il contenimento del colpo di fuoco batterico nel territorio regionale: obbligo di abbruciamento dei residui vegetali infetti".

L'abbruciamento dei residui delle lavorazioni agricole è vietato nei periodi di grave pericolosità ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale).

Consentito nei periodi normali (art. 58 comma 5 e 6 regolamento forestale) nel rispetto delle modalità previste dal REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE e dalle misure emergenziali per le polveri sottili

Sono fatte salve le prescrizioni connesse a emergenze di carattere fitosanitario stabilite dall'autorità competente in materia di tutela fitosanitaria. Le autorità competenti possono in ogni caso sospendere le deroghe ai divieti di accensione dei fuochi di cui sopra.



L'utilizzo dei fanghi in agricoltura

- nazionale dal Dlgs 152/2006 e dalla disciplina speciale del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 41 del DI 109/2018 come convertito dalla legge 130/2018
- regionale DGR 2773/2004 e successive modifiche, Determina DG Ambiente 11406/2005, Determina DG Ambiente 11407/2005, DGR 1801/2005, DGR 297/2009, DGR 1776/2018, DGR 326/2019, DGR 708/2020, DGR 1812/2020

La norma ammette l' utilizzo in agricoltura dei fanghi solo se:

- sono stati sottoposti a trattamento,
- sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno,
- non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l' uomo e per l' ambiente in generale.



L'utilizzo dei fanghi in agricoltura

Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.lgs. 99/92 e D.P.R. n. 59/13

Notifica di utilizzo fanghi di depurazione in agricoltura
Decreto Legislativo n. 99/1992 e
Del. della Giunta Regionale
dell'Emilia Romagna n. 2773 del
30/12/2004, cap. XV (come
modificata dalla DGR 285 del 14
febbraio 2005)



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia

L'impiego dei fanghi viene autorizzato da ARPAE Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia – Romagna

Il soggetto richiedente deve presentare una domanda contenente informazioni circa:

- la tipologia dei fanghi da utilizzare,
- le colture destinate all'impiego dei fanghi,
- le caratteristiche e l'ubicazione dell'impianto di stoccaggio dei fanghi,
- le caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione degli stessi.

Contiene un modulo per ogni singolo lotto funzionale di stoccaggio del fango e singola Azienda che ha dato in disponibilità i terreni;

- Estremi autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione
- Provenienza e quantitativo del fango stoccato
- altra eventuale operazione di condizionamento del fango stoccato)
- Quantità in tonn. tal quali (tq) e tonn. sostanza secca (ss)
- Caratterizzazione analitica del fango stoccato con certificato analitico in originale prodotto da laboratorio
- Verbale di Campionamento (cap. XVIII DGR 2773/04)
- Piano di Distribuzione : estensione dei mappali, coltura interessata, quantità di fango presunta da distribuire.



L'utilizzo dei fanghi in agricoltura

L'utilizzo, in agricoltura, dei fanghi che derivano dai processi di depurazione consiste nel loro spandimento su suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo agricolo. La normativa nazionale vigente per tale tipologia è il DLgs 27 gennaio 1992 n. 99, di recepimento della Direttiva 86/278/CEE, che disciplina l'utilizzo dei fanghi in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo. Trattandosi di un rifiuto, e non di un prodotto, il suo utilizzo non è ammesso in modo illimitato, ma deve essere sottoposto a un controllo dei quantitativi che è consentito spandere sul suolo agricolo; inoltre, solo i fanghi trattati possono essere avviati allo spandimento. In Emilia-Romagna, a seguito della DGR 2773/2004, così come modificata dalla DGR 285 del 14 febbraio 2005, si è operata una revisione completa delle disposizioni in materia di utilizzo dei fanghi lungo tutta la "filiera", dalla produzione del fango presso l'impianto di trattamento, al soggetto titolare dell'autorizzazione (che in molti casi si configura come soggetto terzo) all'utilizzo sui terreni agricoli.



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA
Camera dell'Economia





CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia



 **ecocerved**